



Consiglio  
dell'Unione europea

Bruxelles, 17 luglio 2018  
(OR. en)

10568/18

LIMITE

CORLX 347  
CFSP/PESC 626  
CSDP/PSDC 377  
COAFR 175  
CONUN 160  
ATALANTA 11  
CSC 212

#### ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

---

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO che modifica l'azione comune 2008/851/PESC relativa all'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia

---

**DECISIONE (PESC) 2018/... DEL CONSIGLIO**

**del ...**

**che modifica l'azione comune 2008/851/PESC  
relativa all'operazione militare dell'Unione europea volta  
a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione  
degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 42, paragrafo 4, e l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 10 novembre 2008 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2008/851/PESC<sup>1</sup> che ha istituito l'operazione militare dell'UE Atalanta ("Atalanta").
- (2) Il 28 novembre 2016 la decisione (PESC) 2016/2082 del Consiglio<sup>2</sup> ha modificato l'azione comune 2008/851/PESC e ha prorogato Atalanta fino al 31 dicembre 2018.
- (3) Il riesame strategico di Atalanta nel 2018 ha portato a concludere che il mandato dell'operazione dovrebbe essere prorogato fino al 31 dicembre 2020.
- (4) Il 29 marzo 2017 il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ha notificato al Consiglio europeo, conformemente all'articolo 50, paragrafo 2, del trattato, l'intenzione di recedere dall'Unione europea.

---

<sup>1</sup> Azione comune 2008/851/PESC del Consiglio, del 10 novembre 2008, relativa all'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (GU L 301 del 12.11.2008, pag. 33).

<sup>2</sup> Decisione (PESC) 2016/2082 del Consiglio, del 28 novembre 2016, che modifica l'azione comune 2008/851/PESC relativa all'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (GU L 321 del 29.11.2016, pag. 53).

- (5) Visto l'articolo 50, paragrafo 3, del trattato, è opportuno nominare un nuovo comandante dell'operazione dell'UE e designare una nuova sede del comando operativo dell'UE, incluso il centro di sicurezza marittima del Corno d'Africa (MSCHOA), a partire dal 29 marzo 2019 alle ore 12.00 CET.
- (6) Il 19 giugno 2018 il comitato politico e di sicurezza ha accettato l'offerta della Spagna e della Francia riguardo al trasferimento delle strutture di comando e controllo di Atalanta.
- (7) Gli Stati membri che mettono a disposizione le nuove strutture di comando dovrebbero beneficiare del finanziamento dei costi comuni a norma della decisione (PESC) 2015/528 del Consiglio<sup>1</sup> relativa all'istituzione di un meccanismo per amministrare il finanziamento dei costi comuni delle operazioni dell'Unione che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa.
- (8) L'azione comune 2008/851/PESC dovrebbe essere modificata di conseguenza.

---

<sup>1</sup> Decisione (PESC) 2015/528 del Consiglio, del 27 marzo 2015, relativa all'istituzione di un meccanismo per amministrare il finanziamento dei costi comuni delle operazioni dell'Unione europea che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa (Athena) e che abroga la decisione 2011/871/PESC (GU L 84 del 28.3.2015, pag. 39).

- (9) A norma dell'articolo 5 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'elaborazione e all'attuazione di decisioni e azioni dell'Unione che hanno implicazioni nel settore della difesa. La Danimarca non partecipa all'attuazione della presente decisione e non contribuisce al finanziamento dell'operazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

## *Articolo 1*

L'azione comune 2008/851/PESC è così modificata:

- 1) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

### *"Articolo 3*

#### *Nomina del comandante dell'operazione dell'UE*

Il Contrammiraglio Antonio MARTORELL LACAVE è nominato per succedere al Maggiore Generale Charlie STICKLAND OBE come comandante dell'operazione dell'UE dal 29 marzo 2019 alle ore 12.00 CET.";

- 2) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

### *"Articolo 4*

#### *Designazione della sede del comando operativo dell'UE*

1. Il comando operativo dell'UE ha sede a Northwood, Regno Unito, fino al 29 marzo 2019 alle ore 12.00 CET.
2. A partire dal 29 marzo 2019 alle ore 12.00 CET il comando operativo dell'UE ha sede a Rota, Spagna, con l'eccezione del centro di sicurezza marittima del Corno d'Africa (MSCHOA) che ha sede a Brest, Francia.";

3) all'articolo 14 è aggiunto il paragrafo seguente:

"6. L'importo di riferimento finanziario per i costi comuni della missione militare dell'UE per il periodo dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020 è pari a 11 777 000 EUR. La percentuale dell'importo di riferimento di cui all'articolo 25, paragrafo 1, della decisione (PESC) 2015/528 è pari a 0%.";

4) è inserito l'articolo seguente:

*"Articolo 14 bis*

*Disposizioni finanziarie transitorie*

1. Dal 1° settembre 2018 le spese sostenute dal comandante dell'operazione dell'UE nominato a norma dell'articolo 3 e dal comando operativo dell'UE designato a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, sono finanziate conformemente alla decisione (PESC) 2015/528.
2. Il Consiglio autorizza la Spagna e la Francia a prefinanziare i costi comuni sostenuti ai sensi del paragrafo 1 e a chiederne il rimborso conformemente all'articolo 27 della decisione (PESC) 2015/528 del Consiglio.";

5) all'articolo 16, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. L'operazione dell'UE si conclude il 31 dicembre 2020.".

*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

---